

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1956

(53<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente JANNUZZI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, numero 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori » (1297) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 922
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	922
DE BACCI, <i>relatore</i> . . . . .	922
PALERMO . . . . .	922

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (1305) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	923, 925
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	924, 925
CADORNA . . . . .	924

CALDERA . . . . .	Pag. 924
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	925
MARCHINI CAMIA, <i>relatore</i> . . . . .	923
PALERMO . . . . .	924

« Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito » (1337) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	926, 927
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	926
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	926
MESSE . . . . .	926
PALERMO . . . . .	926, 927

« Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per la educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto " Scilla " » (1338) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	927, 928
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	928
MESSE, <i>relatore</i> . . . . .	927

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Caldera, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Rizzatti, Smith e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bertinelli, Bosco e Bovetti.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)53<sup>a</sup> SEDUTA (22 febbraio 1956)

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori » (1297).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BACCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione si tende a modificare, anzi ad integrare una vecchia legge, la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori; più precisamente si intendono modificare gli articoli 2 e 4 di quel provvedimento.

L'articolo 2 della legge 13 dicembre 1928 recita: « Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal Prefetto della provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti ».

Secondo il presente disegno di legge l'articolo di cui ho dato lettura verrebbe modificato in questo senso: « L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori è accordata dal prefetto della Provincia in cui risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando militare territoriale ». Quindi, l'innovazione si riferirebbe alla richiesta di preventivo parere da parte del competente Comando militare territoriale, preventivo parere che non esiste nella legge in vigore.

L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1928, poi, recita: « Gli anelli e i certificati di proprietà di cui all'articolo 3 sono distribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'au-

torizzazione di cui è cenno nell'articolo 2, e per cura esclusiva della Federazione colombofila, che vi provvederà a mezzo dei suoi agenti ».

Questo articolo dal nuovo disegno di legge viene così modificato: « La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori, comunque posseduti e circolanti in Italia è affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna provincia, ne siano stati espressamente autorizzati dal prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale ».

Anche qui l'innovazione riguarda il preventivo parere del competente Comando militare territoriale circa la nomina degli anzidetti fiduciari, che sono persone che non hanno alcuna qualifica, in quanto non sono dipendenti statali o da altri enti, ma sono provvisti unicamente di una attribuzione fiduciaria.

Debbo dire che è difficile esercitare un controllo sulle persone che debbono provvedere alla vendita dei richiesti contrassegni, per modo che occorrono persone che veramente godono di fiducia anche da parte delle autorità militari, oltre che del prefetto.

Data la chiarezza e la semplicità del presente disegno di legge, ne propongo l'approvazione.

PALERMO. Debbo constatare con interesse che i piccioni, che hanno costituito alcuni anni fa un incubo per il Ministero attraverso la nota « montatura » dei colombi viaggiatori, diventano oggi oggetto di studio e di interesse da parte del ministro Taviani. Ritengo, tuttavia, che nel secolo della radio e dell'energia atomica e termonucleare risulti grottesco interessarsi di tali cose; nondimeno, trattandosi di piccioni o di colombi, non abbiamo nulla in contrario al provvedimento.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori è accordata dal prefetto della Provincia in cui risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

(È approvato).

Art. 2.

La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia è affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna provincia, ne siano stati espressamente autorizzati dal Prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (1305) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 mi-

lioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHINI CAMIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge 1305, che oggi viene sottoposto alla nostra deliberazione, è diretto ad autorizzare il Ministro della difesa a spendere, in via straordinaria, la somma di 800 milioni di lire ancora occorrente per portare a termine il programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano, in conseguenza dell'ultima guerra, nonché dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine del conflitto, di eccidi e di aggressioni di carattere politico.

Va ricordato che la somma complessiva per l'attuazione di tale programma venne, in origine, preventivata in 1.800 milioni e che di essi si autorizzò la spesa di 250 milioni, per l'esercizio 1951-52, con la legge 23 febbraio 1952, n. 124; di 500 milioni nell'esercizio 1952-1953 (legge 15 maggio 1954, n. 337) e di 250 nell'esercizio 1954-55 mediante la legge 12 febbraio 1955, n. 48.

Come vedete, per erogare in tre esercizi 1 miliardo di lire sono state necessarie tre leggi.

Per l'esercizio corrente nel capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono stati compresi per lo stesso fine altri 250 milioni.

Per evitare che ad ogni esercizio finanziario si debba ricorrere ad una nuova legge per concedere l'autorizzazione alla spesa, con il provvedimento in esame si chiede un'unica autorizzazione che valga a stanziare la residua somma di lire 800 milioni in ragione di 250 milioni per l'esercizio corrente, 250 milioni per

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)53<sup>a</sup> SEDUTA (22 febbraio 1956)

l'esercizio 1956-57 ed infine 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58.

Si avrà in tal modo una sola autorizzazione in cambio di tre; ci si propone, in sostanza, una economia di provvedimenti legislativi, che mi sembra quanto mai opportuna ai fini di una maggiore speditezza nell'impiego di stanziamenti rivolti a compiti profondamente sentiti dal nostro cuore per il loro contenuto di umana e cristiana pietà.

Vi prego quindi, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge in esame che, oltre tutto, ha il pregio di una estrema semplicità e chiarezza.

**PALERMO.** Noi siamo favorevoli al provvedimento, pur rilevando che a distanza di dieci anni dalla fine dell'ultima guerra il problema non è stato ancora risolto. Quindi, rivolgiamo vivissima preghiera al Governo, perchè a distanza di tanto tempo possano essere degnamente sistemate le salme dei Caduti.

A questo proposito, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario una informazione concernente il mausoleo di Posillipo a Napoli. Nella parte inferiore di detto mausoleo furono sistemate le salme dei Caduti nella guerra 1915-18; nella parte superiore alcuni anni fa io ho visto fare cospicui lavori per la sistemazione delle salme dei Caduti nell'ultima guerra. Quando il giorno dei morti sono andato a visitare la salma del mio povero fratello, ho chiesto informazioni circa lo stato dei lavori; la fiduciaria dell'Associazione madri e vedove dei Caduti in guerra con un senso di profondo scoramamento mi ha detto che tutto è sospeso.

Le salme che vengono portate da oltremare sono depositate in quel mausoleo; ma, poichè la parte più importante del lavoro non è stata compiuta, non si è ancora arrivati alla materiale sistemazione delle salme. Vorrei, dunque, pregare l'onorevole Sottosegretario di fare in modo che i lavori vengano sollecitamente e nel modo migliore portati a termine, sicchè possa essere completata l'opera necessaria per la degna e definitiva sistemazione delle salme dei nostri Caduti in guerra.

**CALDERA.** Vorrei chiedere, a mio volta, all'onorevole Sottosegretario che ci riferisca

quanto egli sa circa l'intervento di ditte private, le quali l'anno scorso si erano assunte il compito di portare in Patria le salme dei Caduti contro versamento di 25-50 mila lire cadauna.

Contro una speculazione del genere si sono elevate voci di protesta dall'intero Paese, e ricordo che in una seduta della nostra Commissione il defunto collega Gasparotto protestò contro tale speculazione, raccomandando al Ministero di voler intervenire per accelerare lo stato delle cose e far cessare un simile sconcio.

**CADORNA.** Concordo pienamente con gli scopi che si propone il disegno di legge ed approvo gli stanziamenti relativi per portare a buon fine la sistemazione delle salme dei Caduti in guerra.

Circa l'osservazione fatta dal senatore Palermo, osservo che le difficoltà presentatesi in quest'anno e per le quali non si è condotta ancora a termine la sistemazione delle salme, sono tuttora in vigore.

Le difficoltà riguardano, anzitutto, le nostre missioni incaricate di visitare alcuni territori, come quelli dipendenti dalla Jugoslavia e dall'Albania.

A questo proposito mi consta che alcuni mesi fa una missione italiana, comprendente anche dei parenti di Caduti in Albania, doveva recarsi in tali territori per fare un sopralluogo. Vorrei che il Sottosegretario di Stato ci dicesse qualcosa in merito anche circa le altre iniziative aventi lo scopo di individuare e reperire le salme dei Caduti.

**BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Circa la informazione richiesta dal senatore Palermo, mi sentirò in dovere di interessare il Commissariato per le onoranze ai Caduti in guerra affinchè sia studiato e portato a soluzione il problema da lui prospettato.

Per quanto riguarda il rilievo del senatore Caldera, debbo dire che in effetti sono insorti inconvenienti, tanto più deplorabili in quanto si tratta di cose sacre. Al riguardo è intervenuto il Commissariato per le onoranze ai Caduti in guerra.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)53<sup>a</sup> SEDUTA (22 febbraio 1956)

Nei giorni scorsi ho dovuto rispondere ad una interrogazione scritta presentata alla Camera dei deputati nella quale era stato proposto il problema. Il Ministero della difesa ha risposto dando atto della cautele e dei provvedimenti adottati per evitare simili inconvenienti. Eventualmente mi farò parte diligente allo scopo di informare il senatore Caldera circa provvedimenti assunti o da assumere da parte del Ministero.

Per quanto concerne, ancora, il rilievo mosso dal senatore Cadorna, debbo informarlo che, salvo maggiori e più precisi ragguagli, circa il trasporto delle salme dei nostri caduti da altri Stati e particolarmente dalla Jugoslavia sono state avviate e concluse delle trattative tra il nostro Ministero degli esteri e quello jugoslavo. Le difficoltà concernenti la discriminazione dei Caduti, cioè se appartenenti a determinati settori politici o a determinati periodi della guerra, sono state superate mercè l'interessamento dei Ministeri competenti. In tal modo il Commissariato per le onoranze ai Caduti in guerra potrà avviare con maggior prestigio e rapidità la sistemazione delle salme dei Caduti nel territorio italiano.

CORNAGGIA MEDICI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se gli consta che sia stato seguito il veramente nobile esempio offerto da una ditta milanese, a capo della quale era un nostro collega scomparso, cioè la Falck, che ha provveduto a rimpatriare le salme dei propri dipendenti Caduti. Mi pare che sarebbe utile e doveroso che gesti di questo genere fossero conosciuti e imitati, perchè ritengo che l'aver ancora i sacri resti dei propri congiunti in lontani Paesi costituisca per tante vedove, per tante madri e per tanti figli una ulteriore ragione di più cocente dolore, dato che costoro non hanno nemmeno il conforto di piangere sulla tomba dei propri cari nella terra in cui essi sono nati.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono grato al senatore Cornaggia Medici del suo rilievo e mi farò parte diligente nell'additare alla pubblica riconoscenza gli

Enti che seguiranno l'esempio della ditta da lui citata.

PRESIDENTE. Ero sicuro che l'adesione al disegno di legge sarebbe stata unanime, e posso dire — sicuro di interpretare il pensiero di tutta la Commissione — che, nell'approvare il provvedimento, il nostro ricordo si rivolge reverente a coloro che hanno sacrificato se stessi per la Patria, sicuri che nessuna remora di alcun genere, nè di bilancio, nè di altra natura, potrà costituire ostacolo, perchè le loro spoglie riposino definitivamente nella terra dalla quale partirono e alla quale più non ritornarono.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonchè dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da effettuarsi negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma di cui all'articolo 1 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1957-58.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stan-

ziamenti iscritti nel capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito** » (1337) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, prima di addivenire alla rapidissima trattazione dei due articoli del disegno di legge, che è stato già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati, mi è caro rivolgere un grato saluto a questa nobilissima categoria di appartenenti alle Forze armate, e, in particolare, ai sottufficiali dello Esercito che hanno visto tardare di tanto la loro promozione a marescialli. Colgo l'occasione per esprimere l'augurio che l'intera materia riguardante la promozione dei sottufficiali, da sergente maggiore a maresciallo, sia esaminata con la massima sollecitudine, sicchè possano essere realizzate le aspirazioni dei sottufficiali; aspirazioni che mi sembrano legittime, dato che si tratta di uomini che hanno avuto un ottimo comportamento ed hanno fatto notevoli sacrifici per la Patria.

Vengo ora rapidamente all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 non fa che mutare il termine dell'efficacia delle norme dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951 n. 971. Si sperava, infatti, che entro il 31 dicembre 1954 si fosse potuto far luogo a tutte le promozioni. Viceversa, per delle ragioni che è facile intuire e che hanno ritardato il movimento, le promozioni non sono avvenute. Sembra, pertanto, estremamente equo estendere il beneficio ai sottufficiali che nel 1955 e nel 1956 possono maturare il tredicesimo anno di anzianità.

Nè v'è da nutrire alcuna preoccupazione agli effetti finanziari, in quanto l'articolo 2 stabilisce: « In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti maggiori di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971 ».

Prego, quindi, la Commissione di voler dare la sua approvazione al disegno di legge.

MESSE. Dopo le parole del relatore nei riguardi di una benemerita categoria delle Forze armate non avrei da aggiungere altro. In sostanza si tratta di estendere a coloro che hanno compiuto il tredicesimo anno di permanenza nel grado di sergente maggiore nel 1955, o che lo compiranno nel 1956, una norma che si esauriva col 31 dicembre 1954. Non esiste aggravio finanziario di sorta, e, quindi, esprimo parere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PALERMO. Vorrei fare una domanda. Nei riguardi di coloro che matureranno il tredicesimo anno di permanenza nel grado nel 1957, che cosa accadrà? Avranno diritto anch'essi alla promozione?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella relazione premessa al disegno di legge all'atto della presentazione alla Camera dei deputati il Governo ha fatto presente che

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)53<sup>a</sup> SEDUTA (22 febbraio 1956)

in tanto era stata fissata la data del 31 dicembre 1954, in quanto si sperava di approvare nel frattempo la legge di avanzamento dei sottufficiali, il che ci auguriamo possa avvenire al più presto.

PALERMO. Dichiaro che daremo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

L'efficacia delle norme di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.

(È approvato).

#### Art. 2.

In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto " Scilla " » (1338)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazio-

ni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto " Scilla " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla » per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto articolo 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.

MESSE, *relatore*. Il presente disegno di legge concerne alcune facilitazioni da dare ai giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara o presso la scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla » per lo arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Oggi i licenziati di tali scuole sottoposte alla vigilanza del Ministero non usufruiscono di

4 COMMISSIONE (Difesa)

53ª SEDUTA (22 febbraio 1956)

alcuna agevolazione concreta, dato che la legge attuale stabilisce che essi hanno un diritto di precedenza a parità di punti.

Si tratta, però, di una parità assolutamente teorica: infatti, coloro che frequentano le anzidette scuole e sono indirizzati, quindi, verso una preparazione specifica, si trovano a concorrere con altri, pure in possesso di requisiti diversi, che danno diritto ugualmente a punti valevoli nella graduatoria. Con il presente disegno di legge si tende, invece, a dare una agevolazione concreta ai primi. La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento all'unanimità. Mi auguro che la nostra Commissione dia anch'essa voto favorevole.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari